



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



PROPOSTE CONCERNENTI LE RESPONSABILITA' DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN MATERIA DI SICUREZZA.

PREMESSA

A nove anni di distanza dalla prima emanazione del d.lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla Sicurezza” (d’ora in poi T.U.) s’impone l’urgenza di una sua rivisitazione critica e modifica, rispetto alle responsabilità attribuite dal legislatore al dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro. La revisione non è richiesta semplicemente “a difesa” (pur dovuta) di una categoria (quella dei dirigenti scolastici) ma in vista della corretta ed efficace gestione della complessa materia della sicurezza nelle scuole e dunque nel prioritario interesse dell’utenza (personale scolastico ed esterno, alunni, genitori). Le cronache dei problemi e non di rado dei drammi, sono infatti spesso approdate, in questo quasi primo decennio di applicazione del T.U., in condanne anche “esemplari” di dirigenti scolastici, mettendo in luce una costante preoccupante. **Le responsabilità troppo spesso “disfunzionalmente” attribuite in via univoca al dirigente scolastico** che (lo ricordiamo ancora una volta) non ha potere né decisionale né di spesa per la gestione delle problematiche connesse alle certificazioni e alla manutenzione degli edifici scolastici (diversamente dall’ente proprietario, responsabile unico in materia) **hanno “cristallizzato” una prassi che di fatto “ostacola” la garanzia della sicurezza a scuola.** Da una parte infatti viene “iper” responsabilizzato l’anello ultimo e più debole della catena (il dirigente scolastico, appunto) dotato di un potere di incidere sulla materia talmente fievole da potersi dire quasi-inesistente e, paradossalmente, dall’altra, vengono “ipo”responsabilizzate le figure dotate di effettivo potere decisionale e di possibilità di intervento: i rappresentanti dell’ente locale proprietario (Comune o Provincia) tra i quali i dirigenti tecnici. **Se mettiamo a confronto le multe irrogate quale “più benevola” sanzione amministrativa ai dirigenti scolastici,** colpevoli soprattutto di aver denunciato alle autorità competenti l’omessa trasmissione delle certificazioni più volte richieste senza esito agli enti locali proprietari: agibilità degli immobili con correlata destinazione d’uso, certificazione igienico-sanitaria, di conformità impiantistica, di prevenzione incendi e via discorrendo (tutte, beninteso “dovute” per legge, se non quale atto originario per gli immobili più vetusti, di sicuro come *sanatio* tecnico-amministrativa) **e l’assoluta mancanza di cogenza,** di sanzioni di qualsivoglia natura, **per gli adempimenti previsti dall’ultimo accordo unificato in materia di aggiornamento al 31 gennaio 2016 dei dati**



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, ben si comprendono le pericolose contraddizioni tra l'intento del legislatore e la sua traduzione operativa. Per una breve verifica della propria scuola l'utente può entrare nel portale "Scuola in Chiaro" e digitare il codice o il nome della scuola. Accedendo nella sezione edilizia si trova il seguente Avviso:

ATTENZIONE: I dati contenuti nella presente sezione contengono tutte le informazioni di carattere tecnico relative agli edifici scolastici attivi censiti così come comunicati dagli enti locali proprietari degli stessi per il tramite dei nodi regionali dell'Anagrafe.

Si precisa che, a seguito di accordo in conferenza unificata di intesa con Comuni e Province, è stato stabilito di aggiornare al 31 gennaio 2016 la pubblicazione dei dati relativi alle certificazioni degli edifici al fine di consentire l'adeguamento delle informazioni contenute nella sezione agli interventi recentemente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Sarà comunque a breve disponibile nella pagina web denominata Anagrafe del Piano di edilizia scolastica l'informazione aggregata a livello provinciale delle certificazioni degli edifici scolastici

NOTA: I dati sono riferiti all'anno scolastico 2015/16

E dopo l'avviso si dovrebbe trovare ogni utile correlata informazione sullo stato delle strutture e degli impianti.

Se poi dalla situazione della singola scuola si passa ai dati ufficiali delle indagini regionali e provinciali sullo "stato dell'arte" delle certificazioni di agibilità disponibili (Fonte MIUR – "La Buona Scuola – Edilizia Scolastica" - Sezione "Anagrafe" - Sottovoce "I dati provinciali") si trova l'aggregazione dei dati per Regioni e Province, con la seguente premessa:

"Il rilascio del certificato di agibilità di un immobile presuppone una serie di certificati propedeutici, quali ad esempio il collaudo statico e le certificazioni sugli impianti.

Considerato che in particolare le normative che impongono gli obblighi delle certificazioni si sono succedute nel tempo, per una corretta lettura del dato lo stesso va confrontato con l'anno



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



di costruzione degli immobili adibiti ad uso scolastico per verificare la presenza o meno, al momento dell'edificazione, delle singole certificazioni.

Ad esempio la normativa che impone a livello nazionale l'obbligo del certificato di collaudo statico degli edifici risale al 1971, motivo per cui è stata evidenziata la percentuale provinciale degli edifici costruiti prima del 1970, non tenuti all'obbligo del certificato di collaudo statico."

Si evidenzia al riguardo, da un lato, che tra gli edifici dell'ultimo capoverso ("non tenuti all'obbligo del certificato di collaudo statico") rientra la scuola del dirigente Livio Bearzi, ritenendo pleonastico ogni altro commento. Dall'altro si ricordano i recenti istituti del "sismabonus" e della certificazione della "vulnerabilità sismica degli edifici" introdotti dal recente D.M. n. 58 del 28 Febbraio 2017, modificato dal D.M. n. 75 del 7 marzo 2017, certificazioni che dovrebbero essere anzitutto estese agli edifici pubblici, tra cui le scuole, a maggior ragione se "non certificati causa vetustà" e in terra sismica con faglia in movimento.

L'analisi dei dati MIUR evidenzia una fortissima variabilità della partecipazione al censimento delle diverse amministrazioni provinciali, frutto unicamente (al momento, in assenza di prescrizioni cogenti e correlato regime sanzionatorio per omesso adempimento) del maggiore o minore senso di responsabilità civile delle amministrazioni locali. Non è superfluo evidenziare in estrema sintesi (rinviando all'utile consultazione del documento MIUR citato come fonte) che proprio alcune regioni a maggiore rischio sismico presentano la maggiore percentuale delle "informazioni assenti" (senza che a questo dato allarmante nessuna azione sia seguita). Bollino nero va alla Calabria, regione ad alto rischio sismico, con un "gap" di "informazioni assenti", alias, mancato censimento degli edifici scolastici, oscillante dall'81,4% della provincia di Cosenza all'89,8% della provincia di Vibo Valentia.

Dati drammatici, nella loro evidenza pubblica, che richiedono azioni urgenti e indifferibili per una giusta ripartizione delle responsabilità tra enti proprietari e dirigenti scolastici - datori di lavoro.

Del resto, sin dalla prima formulazione del T.U. il legislatore aveva palesato le criticità di un'estensione "atipica" delle prescrizioni del decreto legislativo alle scuole. Nell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 infatti si legge:



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



“ Nei riguardi (...) degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado (...) le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative (...)”
aggiungendo che specifiche disposizioni “ dovessero essere individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti con di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale (...)”

Dopo nove anni (e non due) dall’emanazione del decreto legislativo 81/2008 le prescrizioni dell’art. 3 sono ancora disattese, come gli adempimenti a carico di molti enti locali proprietari, situazione che rende la garanzia costituzionale della sicurezza a scuola un obiettivo difficilmente raggiungibile e impone una risoluzione in via d’urgenza della grave problematica.

PROPOSTE DI MODIFICA DEL D.LGS. 81/2008

Le proposte di modifica del d.lgs. 81/2008, motivate dall’esigenza di attivare responsabilità e procedimenti tecnico-amministrativi in misura funzionale alla garanzia della sicurezza delle scuole, deve coinvolgere:

- l’art. 13 “Vigilanza”, già oggetto della proposta di legge n. 3963 del 5 luglio 2016;
- l’art. 17 “Obblighi del datore di lavoro non delegabili”, già oggetto della proposta di legge n. 3963 del 5 luglio 2016;
- l’art. 18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, già oggetto di revisione della proposta contenuta nel disegno di Legge C. 3830 del 13 maggio 2016.

Le novità delle proposte di modifica presentate dalla Dirigentiscuola – Di.S.Conf. sono centrate sulle seguenti evidenze:

1. **eliminare sovrapposizioni di responsabilità** al fine di rendere univocamente determinabile, in modo funzionale alle rispettive competenze istituzionali, l’identificazione del soggetto responsabile del procedimento tecnico- amministrativo e, pertanto:
 - a) attribuire ai rappresentati dell’ente locale proprietario degli immobili scolastici le responsabilità correlate alle certificazioni dovute per legge, alla stesura del DVR



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



- correlato allo stato delle strutture e degli impianti, nonché del DUVRI in caso di esecuzione di lavori di competenza dell'ente locale che comportino rischio inferenziale con le attività scolastiche, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, degli impianti e dei presidi di sicurezza;
- b) attribuire al dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, le responsabilità correlate allo svolgimento delle attività scolastiche;
- rendere trasparente e direttamente disponibile** al dirigente scolastico, al personale (docente, amministrativo, tecnico e ausiliario) e all'utenza (genitori, alunni) **la consultazione delle certificazioni e dei dati richiesti dall'anagrafe dell'edilizia scolastica**, attivando direttamente, in caso di omissioni, gli enti responsabili della vigilanza ai sensi dell'art. 13;
 - rendere obbligatoria la valutazione della vulnerabilità sismica per gli edifici scolastici** con le stesse procedure introdotte dal D.M. n. 58 del 28 Febbraio 2017, come modificato dal D.M. n. 75 del 7 marzo 2017.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL D.LGS. N. 81/2008

ART. 1

All'art. 13, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

7-bis. Nelle sedi delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado la vigilanza spetta al dirigente scolastico solo in relazione ai rischi correlati allo svolgimento delle attività scolastiche; ogni responsabilità inerente alle certificazioni così come la vigilanza periodica sulle strutture, gli impianti, le attrezzature e i presidi di sicurezza e la loro manutenzione straordinaria e ordinaria, è di competenza esclusiva dell'ente locale proprietario dell'immobile.

ART. 2

All'art. 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Per le sedi delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, la valutazione dei rischi connaturati alle strutture degli edifici, agli impianti e alle attrezzature, inclusa la valutazione della vulnerabilità sismica e del rischio inferenziale, per lavori condotti dall'ente locale proprietario, spettano in via esclusiva all'ente stesso, al pari dell'individuazione delle misure atte a prevenirli.



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Art. 3

All'art. 18, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

3-ter. I dirigenti e i funzionari preposti agli uffici interessati, compresi i dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, sono esentati da qualsiasi responsabilità, onere civile, amministrativo e penale, qualora abbiano assolto tempestivamente all'obbligo di richiesta di interventi strutturali e di manutenzione di cui al precedente comma 3, necessari per garantire la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati. La richiesta di intervento si riferisce alle aree e agli spazi assegnati, e non include locali, anche tecnici, sottotetti e spazi che rimangono di competenza, accesso e uso esclusivo dell'amministrazione competente o del soggetto giuridico proprietario, che ha l'obbligo di assicurarne ogni requisito di sicurezza previsto dalla normativa vigente.

Il Segretario Generale

(**Attilio Bratta**)